

**Allegato "A" alla determinazione n. ....del .....**

**Art. 1  
(Ambito applicativo)**

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione del **servizio di supporto tecnico- amministrativo al Comune di Vicenza, nella procedura di analisi e valutazione strutturale e funzionale della società partecipata Aim Vicenza Spa, in relazione ad eventuali operazioni straordinarie afferenti la società medesima.**

I soggetti partecipanti alla selezione dovranno, a pena di esclusione, sottoscrivere per accettazione e restituire al Comune di Vicenza il presente Foglio Patti e Condizioni.

**Art. 2  
(Normativa di riferimento)**

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:

- le disposizioni contenute nel Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- gli articoli contenuti nel d.lgs. n. 50/2016 (e successive modifiche) in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
- la disciplina di cui al r.d. 23 maggio 1924, n. 827;
- le disposizioni contenute nel codice civile;
- le disposizioni contenute nel Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e la deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 21 ottobre 2014 di approvazione del "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, cui si rinvia, per quanto compatibili.

**Art. 3  
(Offerta)**

La ditta concorrente dovrà assicurare lo svolgimento delle prestazioni di seguito elencate mediante un team di figure professionali con competenze interdisciplinari necessarie per garantire l'ottimale adempimento delle stesse:

- Analisi della situazione economico patrimoniale e finanziaria con visione consolidata e focus su tutte le società del gruppo;
- Analisi delle performance industriali, indicatori per linee di business e confronto con i valori del piano industriale 2014-2018;
- Analisi degli aspetti fiscali del Gruppo;
- Compliance con la rilevante normativa fiscale;
- Aspetti legali del contenzioso, comprese tariffe e concessioni;
- Personale, indicatori e fringe benefit;
- Criticità in rapporto alla normativa ambientale;
- Analisi grado di rischio;
- Ipotesi aggregative con particolare riguardo allo stato delle trattative tra AGSM e AIM;

Le prestazioni effettuate dovranno essere realizzate mediante il supporto di un software gestionale che l'appaltatore, a propria cura, dovrà fornire al Comune di Vicenza previa approvazione da parte del Responsabile del Procedimento; il software citato dovrà essere impiegato in condivisione con il Comune di Vicenza per l'edizione dei prodotti ed il monitoraggio continuo del procedimento.

Tutti i prodotti relativi alle prestazioni oggetto dell'affidamento devono essere consegnati digitalmente in formati di tipo aperto oltre che in copia cartacea.

I prodotti di qualsiasi natura costituenti risultato, in tutto od in parte, del servizio appaltato sono di proprietà esclusiva del Comune di Vicenza; l'appaltatore potrà utilizzare tali prodotti solo previa autorizzazione espressa da parte del Comune di Vicenza.

Le offerte devono analiticamente indicare in cifre ed in lettere il prezzo complessivo offerto per il servizio richiesto in termini di ribasso percentuale praticato sul valore posto a base di gara.

Le offerte sono segrete e devono essere presentate in busta chiusa, controfirmata sul lembo di chiusura ovvero sigillata.

All'esterno della busta devono essere chiaramente indicati l'oggetto della gara ed il nominativo del concorrente.

Non sono ammesse offerte *per relationem* che per la determinazione del valore economico o degli elementi essenziali facciano espresso rinvio alle offerte presentate dalle altre ditte.

L'offerta deve essere sottoscritta dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante.

Le offerte devono avere una validità di 180 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la relativa presentazione.

L'importo complessivo stimato del servizio posto a base di gara è di €39.900,00 al netto dell'IVA, spese ed oneri previdenziali, se dovuti.

L'importo di cui sopra sarà finanziato con mezzi propri del Comune.

#### **Art. 4**

##### **(Documentazione allegata all'offerta)**

I documenti e le autocertificazioni richieste per l'ammissione alla gara devono essere prodotte unitamente all'offerta, entro il termine previsto per la sua presentazione.

#### **Art. 5**

##### **(Garanzia definitiva)**

La ditta aggiudicataria deve dare dimostrazione di aver costituito, prima del perfezionamento del rapporto contrattuale, garanzia definitiva in conformità a quanto stabilito dall'art. 103 del Codice dei contratti, ovvero pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% e ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia definitiva può essere ridotta del 50% qualora l'impresa documenti il possesso della certificazione ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000.

La garanzia deve essere costituita con:

- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- rinuncia all'eccezione contemplata dall'art. 1957, c. 2 del codice civile;
- operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve essere prestata ricorrendo alternativamente:

- alla fideiussione bancaria;
- alla polizza assicurativa;
- agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Le parti convengono, in caso di inadempimento contrattuale dell'aggiudicataria, il diritto del Comune di Vicenza di rivalersi di propria autorità, in tutto o in parte, sulla garanzia suddetta che l'aggiudicataria ha l'obbligo di reintegrare senza ritardo.

**Art. 6**  
**(Aggiudicazione)**

Il servizio sarà affidato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In particolare, i punteggi saranno attribuiti, per la parte tecnica, **per un massimo di punti 70**, secondo i seguenti criteri:

- 1) **Sistema organizzativo proposto dall'operatore economico**: il sistema organizzativo deve essere descritto mettendo in evidenza i seguenti aspetti: - organizzazione del concorrente in relazione all'appalto in oggetto indicando organigramma, specifico curriculum vitae degli operatori assegnati, relativo piano di formazione, metodi, tecniche e criteri di effettuazione del servizio, modalità e tempistiche di presentazione, presidi/strutture specificatamente dedicati al servizio in oggetto; **max punti 60**
- 2) **Servizi aggiuntivi offerti; max punti 10**

Per la parte economica, **per un massimo di punti 30**, proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$V(A)_i = Ra / R_{max} * C$$

Ove:

Ra= ribasso percentuale offerto dal concorrente iesimo

Rmax = ribasso percentuale più conveniente

C= coefficiente di attribuzione del punteggio (30)

L'amministrazione si riserva di affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta purchè valida e ritenuta congrua.

L'Amministrazione conserva la facoltà di revocare gli atti della procedura e di non dare luogo all'aggiudicazione qualora sussistano ragioni di interesse pubblico, che verranno debitamente esplicitate nel provvedimento di revoca.

**Art. 7**  
**(Adempimenti contrattuali)**

In conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento del servizio non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese comunque connesse al servizio oggetto di affidamento.

**Art. 8**  
**(Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore e Varianti introdotte dalla stazione appaltante)**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non preventivamente approvata dalla stazione appaltante; le varianti contrattuali dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del Codice dei contratti.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il dirigente responsabile lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni dello stesso..

**Art. 9**  
**(Variazioni entro il 20%)**

La quantità dei servizi da fornire, indicata negli atti di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'Ente valore indicativo. L'esecutore è, pertanto, tenuto ad effettuare i servizi sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell'avviso di gara, nei limiti di 1/5 di quest'ultima o del valore del

contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore quantità di servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intero servizio. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

**Art. 10**  
**(La sospensione dell'esecuzione del contratto.**  
**Il verbale di sospensione)**

Il dirigente responsabile ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- a) cause di forza maggiore;
- b) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il dirigente responsabile del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il dirigente responsabile redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il dirigente indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

**Art. 11**  
**(Verifica di conformità)**

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

**Art. 12**  
**(Penali in caso di ritardo)**

In caso di ritardo nell'adempimento dell'esecuzione del servizio potrà essere applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale a carico dell'esecutore inadempiente, previa contestazione formale a mezzo raccomandata A.R.

L'esecutore, con la stessa raccomandata, sarà invitato a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 3 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Se entro tale termine non saranno pervenute motivate e comprovate giustificazioni ritenute idonee, si procederà all'irrogazione della sanzione ed il recupero della/e penalità potrà essere effettuato anche sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Se il ritardo dovesse comportare l'applicazione di una penale superiore al 10% del corrispettivo il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'articolo 1454 e seguenti del Codice Civile.

**Art. 13**  
**(Pagamenti)**

I pagamenti sono disposti previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

In ogni caso le fatture, devono essere corredate dal documento, debitamente sottoscritto, che attesti l'esecuzione del servizio, ovvero ne devono indicare gli estremi. Non sono ammesse a pagamento le fatture non conformi alle prescrizioni sopra riportate. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art. 1 commi 2009-2014 della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014.

L' Ufficio incaricato nella fattispecie per la ricezione delle fatture elettroniche per conto del Comune di Vicenza è l'Ufficio "Fatture elettroniche Ragioneria" al quale l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il codice univoco XM00LX.

#### **Art. 14 (Cessione del contratto)**

Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con il Comune.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

#### **Art. 15 (Contratto)**

Per la stipula dei contratti si osservano le disposizioni dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e quelle contenute nel Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico dell'affidatario.

#### **Art. 16 (Tracciabilità)**

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento devono essere registrati dall'appaltatore, subappaltatori e subcontraenti della filiera dell'impresa su conto corrente dedicato alla commessa pubblica e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dal comma 3 dell'art. 3 della medesima L. 136/2010.

Il bonifico bancario o postale dovrà riportare il codice CIG.

La fattura ed ogni richiesta di pagamento al Comune dovranno riportare il codice sopraindicato e l'indicazione del conto corrente dedicato su cui effettuare il bonifico.

L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa devono comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010 è causa di risoluzione del contratto l'esecuzione di transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di banche e della società Poste Italiane Spa.

#### **Art. 17 (Foro competente)**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Tribunale di Vicenza.

Luogo e data .....

Letto, approvato e sottoscritto  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

